



COMUNE DI ACÌ CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 30/11/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2021/2023 E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2021.

L'anno 2021, il giorno trenta alle ore 17:14 e ss. del mese di Novembre nella Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano

		Pres.	Ass.
SCANDURRA CARMELO CAMILLO	Sindaco	X	
SCIACCA ORAZIO	Assessore		X
DANUBIO SALVATORE	Assessore	X	
ROMEO SEBASTIANO	Assessore		X
CALI' MARCO	Assessore	X	
GRASSO ANNA MARIA	Assessore	X	
TOTALE		4	2

Il Sindaco, Carmelo Scandurra, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall'art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della spesa da parte del responsabile dell'Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto, ai sensi dell'art. 15, della legge regionale siciliana n. 44/1991.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

- **DI APPROVARE**, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 155 del 08/11/2021, sottoposta all'Organo e che, viene integralmente trascritta:

Il DIRIGENTE DELL' AREA I, sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di seguito trascritta:

VISTO il Principio Contabile n. 1 approvato dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, che prevede la necessità di predisporre il Programma Triennale del fabbisogno del personale e ne ha elevato il ruolo ad allegato al bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 39 della L.27/12/1997 n. 449 che stabilisce il principio secondo cui gli enti, compatibilmente con le risorse disponibili sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;

VISTI gli articoli 89 e 91 del D.to Lgs 267/2000, in merito alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ed in particolare quest'ultimo articolo che dispone al 1^ e 2^ capoverso : “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, e che: “Gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare di nuove assunzioni”;

PRESO ATTO che la politica delle assunzioni negli Enti Locali è legata ad un obiettivo fondamentale ,rappresentato dalla riduzione programmata delle spese del personale. Lo strumento individuato dal TUEL per la realizzazione del suddetto obiettivo è rappresentato dal Programma Triennale del fabbisogno del personale;

CONSIDERATO che il Programma Triennale del fabbisogno del personale ed il relativo elenco annuale è un atto complesso che sintetizza tutte le azioni in materia di gestione delle risorse umane,che si intendono realizzare nell'arco del triennio, con particolare attenzione a quelle del primo anno. In particolare ,con siffatto documento vengono motivate le previsioni di spesa del personale,che non trovano corrispondenza nella spesa per il personale in servizio e ciò affinché gli atti che saranno assunti nel corso dell'anno siano coerenti con le previsioni di bilancio;

VISTO l'art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ai sensi del quale “Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano

l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”;

RILEVATO:

- che ai sensi dello stesso art. 3 comma 5 restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter della L. 27 dicembre 2006 N. 296, a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;

-**VISTO** l'art. 1 comma n. 557 della legge 296/2006, per come modificato da ultimo dai D.L. n. 14 e e 50/2017, il quale dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013;

- **VISTE** le ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni stabilite dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e inoltre l'art. 1, comma 723 della Legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;

-**VISTO** il recente D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26, che ha previsto che le Regioni e gli Enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

VISTA la L. 28 marzo 2019 n. 26, che ha modificato il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90 del 2014 e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non solo nel triennio precedente. In altri termini, a partire dall'anno 2019 gli Enti Locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017, sono state emanate le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”;

PRESO ATTO che l' assunzione di personale per mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 (due Assistenti Sociali assunte per mobilità negli anni 2017 e 2019) non incide sulla capacità assunzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 47 della legge n. 311/2004 e della deliberazione n. 70/2016 della Corte dei Conti del Piemonte;

CONSIDERATO che la rideterminazione della dotazione organica è stata effettuata da ultimo con deliberazione di G.C. n. 11 del 14-03-2017, per come previsto dall'art.6 del D.Lgs.n.165/2001 ed il personale a tempo indeterminato dell'Ente è stato distinto per categorie economiche;

CONSIDERATO che ai fini delle cosiddette assunzioni obbligatorie questo Ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999;

CONSIDERATO:

- che ai sensi del comma 5 bis dell'art. 3 della L. 114/2014 a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (triennio 2011-2012-2013) e l'andamento della spesa del personale dal 2011 è descritta nella tabella sotto riportata, il cui calcolo è effettuato secondo i criteri indicati dall'art. 14 comma 7 della L.n. 122/2010:

Andamento spesa per il personale periodo 2011-2013				
Annualità	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Media Triennio
Importi	€ 5.965.526,85	€ 5.600.752,11	€ 5.485.779,06	€ 5.133.611,32
Percentuale di incidenza della spesa del personale sul totale delle spese correnti.	41,36%	40,31%	36,25%	39,30%

CONSIDERATO che nell'anno 2019 l'Ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013, in quanto la spesa del personale nel rendiconto 2019 è di € 3.981.011,90 rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 pari ad € 5.133.611,32, e che tale rispetto è previsto anche per il 2020,2021 e negli anni seguenti a causa dei diversi pensionamenti che si concretizzeranno ;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

1. Vista la circolare attuativa del D.M. in materia di assunzioni di personale, che fornisce alcuni chiarimenti sull'applicazione del decreto;
2. Preso atto che la circolare del D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto Legge n. 34/2019 precisa che il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni si applica a decorrere dal 20 aprile 2020 e che, con riferimento al solo anno 2020, possono essere fatte salve le procedure assunzionali purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni ex art. 34 bis della Legge n. 165/2001 e s.m.i., sulla base dei piani triennali del fabbisogno;
3. Dato atto che ai sensi dell'art. 1.2 della circolare attuativa la spesa complessiva del personale è formata dalle voci riportate nel macroaggregato BDAP:

U1.01.00.00.000 Compenso complessivo in denaro o in natura comprensivo dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro.

U1.03.02.12.01 Acquisto servizi agenzie di lavoro interinale (Non si rileva la fattispecie nel 2018).

U1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'Ente.

U1.03.02.12.003 Collaborazione coordinata e continuata (Non si rileva la fattispecie nel 2018).

U1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile (Non si rileva la fattispecie nel 2018);

4. Rilevato che dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, relativo all'annualità 2019, giusta deliberazione consiliare n. 2 del 17/03/2021, a pag. 25 della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti viene definita la spesa del personale nelle sue diverse componenti ed effettuando il calcolo della spesa del personale secondo le indicazioni fornite dalla circolare attuativa (art. 1.2) si ottiene il seguente prospetto:

spesa del personale € 3.981.011,90 -

spesa IRAP € 324.929,91 = € 3.656.081,99

- Vista la nota prot.n.13820 del 12/04/2021 (ALL.A), a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, relativa al calcolo, ai sensi dell'art. 2 del decreto, della media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, che dà un valore per questo Ente di € 15.778.453,82;

- Considerato che ai sensi dell'art. 4 del decreto del 17 marzo 2020 il valore soglia individuato per la fascia demografica del Comune di Aci Castello (lettera f) è del 27% e la percentuale che scaturisce dal rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti è del 23,17% ;
- Rilevato, pertanto, che il Comune di Aci Castello si trova al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1 e pertanto può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019 in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2 dell'art. 5 del decreto, e quindi nel 2021 la percentuale di aumento della spesa deve essere contenuta nel 16% della spesa del personale registrata nel 2019, per complessivi € 584.973,11;
- Evidenziato che nella programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 l'Amministrazione Comunale ha programmato nell'annualità 2021 assunzioni di diverse figure professionali per complessivi € 292.720,43;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 29 del 12/04/2021, con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2021/2023;
- Considerato che nell'annualità 2021 sono programmati diversi collocamenti in quiescenza ed alcuni non previsti nel calcolo del risparmio della spesa del personale, in quanto costituiscono dei collocamenti in quiescenza su base volontaria le cui comunicazioni sono state trasmesse dopo l'aprile del 2021 e sono elencati nell'allegato B) alla presente;
- Visto il verbale n. 8 del 26/07/2021 della commissione di concorso della selezione pubblica per l'assunzione di un Ingegnere/Architetto Cat.D a 24 ore settimanali, che ha approvato la graduatoria dei partecipanti;
- Considerato che della superiore graduatoria è stato assunto il primo e che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di assumere il secondo ed il terzo in graduatoria, considerata l'estrema necessità di dotare l'UTC di figure professionali con competenze specifiche relative alla progettazione di Opere Pubbliche ed altre procedure;
- Visto il verbale n. 12 del 22/07/2021 della commissione di concorso della selezione pubblica per l'assunzione di due Istruttori Amministrativi Cat.C , che ha approvato la graduatoria dei partecipanti;
- Considerato che della superiore graduatoria sono stati assunti i primi tre in graduatoria e che l'Amministrazione Comunale ha intenzione di scorrere la graduatoria ed assumere un'altra unità di Istruttore Amministrativo Cat.C, rilevata l'estrema necessità di dotare gli uffici comunali di personale di Cat.C che sostituisca il personale collocato in quiescenza;
- Dare atto che l'incremento della spesa del personale per le assunzioni dell'anno 2021 è di gran lunga al di sotto della percentuale del 16%, prevista dal decreto del 17/03/2020 (€ 584.973,11) e quindi è possibile effettuare le suindicate assunzioni ad integrazione di quelle previste per l'annualità 2021 nella

deliberazione di G.C. n. 29 del 12/04/2021, che determinano un onere finanziario descritto nell'allegato C) alla presente ;

- Preso atto che il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 08/04/2021 ed inviato alla BDAP;
 - Dato atto che:
 - il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 16/09/2020;
 - il Rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 17/03/2021;
 - il PEG dell'anno 2020 è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 85 del 29/09/2020;
 - con deliberazione di G.C. n. 12 del 09/03/2021 è stata approvata la verifica della insussistenza di situazioni di eccedenza del personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria dell'Ente ex art. 33 D.Leg.vo n. 165/2001 per l'anno 2021;
 - con deliberazione di G.C. n. 28 del 12/04/2021 è stato approvato il piano triennale delle azioni positive 2021/2023;
1. Vista la relazione del Responsabile della I° Area prot. n. 0041184 del 08/11/2021, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale sub lett. D);
 2. Viste le attestazioni del Ragioniere Generale prot. n. 0013812 del 12/04/2021 e prot. n. 0049200 del 15/12/2020 all.E) alla presente;

PROPONE

- Per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono confermate e ripetute, integrare la deliberazione di G.C. n. 29 del 12/04/2021 con la seguente programmazione delle assunzioni nell'annualità 2021:

ANNO	CAT. PROFILO - TIPOLOGIA	SERVIZIO	MODALITA' ACCESSO
2021	n. 2 Ingegnere/Architetto Cat.D a 24 ore settimanali	U.T.C.	Utilizzo graduatoria esistente
	n.1 Istruttore Amm.vo Cat. C	Area I°	Utilizzo graduatoria esistente

2) Di dare atto che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con i limiti normativi vigenti e sopra richiamati.

3) Trasmettere la presente programmazione al servizio finanziario .

4) Trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS aziendali e territoriali quale informazione.

5) Dare atto che il presente atto diverrà esecutivo dopo la pubblicazione all'albo pretorio, come previsto dalla normativa vigente.

6) Trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 3 comma 69 legge n. 350/2003, finanziaria 2004, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione del D.Leg.vo n. 75/2017.

(X) Stante l'urgenza del provvedimento si propone l'adozione della clausola di immediata esecutività

(Art. 12 L.r. 44/91 – Art. 16 L.r. 44/91)

.....
- **DARE ATTO**, inoltre che:

a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale <http://www.comune.acicastello.ct.it/> e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell'art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del 26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale <http://www.comune.acicastello.ct.it/> - sezione <http://trasparenza.comune.acicastello.ct.it/web/trasparenza/storico-atti>

d) La presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime e palese è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.

IL SINDACO

Sig. Carmelo Scandurra

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

L'Assessore Anziano
Sig. Salvatore Danubio

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 155 del 08/11/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2021/2023 E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2021.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento in oggetto.

Annotazioni:

Aci Castello, 08/11/2021

Il Responsabile della Area I
GULIZIA LAURA / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Deliberazione della
Giunta Comunale n° 155 del 08/11/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2021/2023 E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2021.

Si attesta la regolare copertura finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), Legge 213/2012 e Art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in oggetto.

Entrata

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP

Spesa

Prenotazione	Anno	Capitolo	Oggetto capitolo	Importo	CIG	CUP

Annotazioni:

Aci Castello, 15/11/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
GALLI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 30/11/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2021/2023 E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2021.

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che in data 02/12/2021 la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Aci Castello, li 02/12/2021

Il Messo Notificatore
VALASTRO ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 124 DEL 30/11/2021

OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2021/2023 E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2021.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

(art. 11 L.R. 44/91 - art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si attesta che la Deliberazione in oggetto è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune al numero di affissione N. 2603 per 15 giorni consecutivi dal 02/12/2021 al 17/12/2021 ed è divenuta esecutiva il 12/12/2021, decorsi 10 giorni dal primo di pubblicazione.

Aci Castello, li 20/12/2021

**Il Responsabile della Area I
GULIZIA LAURA / ArubaPEC S.p.A.**

ALL. A



COMUNE DI ACICASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Area 3° - Servizi Finanziari e Tributi

Al sig. Responsabile Area 1°

e p.c.: Al sig. Sindaco
Al sig. Segretario Generale

1
COMUNE DI ACI CASTELLO Comune di Aci Castello
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0013820/2021 del 12/04/2021
Firmatario: CLAUDIO GALLI

Oggetto: Riscontro richiesta prot. n. 11127/2021 - Trasmissione prospetto entrate correnti medie dell'ultimo triennio.

Con riferimento a quanto in oggetto si trasmette il prospetto contenente la media degli accertamenti delle entrate correnti così come estrati dai rendiconti approvati nell'ultimo triennio 2017-2019.

Il Responsabile del servizio finanziario
dott. Claudio Galli

**CALCOLO MEDIA DEGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELLE ENTRATE CORRENTI
DEGLI ULTIMI TRE RENDICONTI APPROVATI
AL NETTO DEL FCDE STANZIATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE**

	2017	2018	2019
TITOLI 1	11.601.763,69	10.700.774,00	10.643.582,90
TITOLO 2	2.386.140,14	2.546.536,84	2.388.569,08
TITOLO 3	4.175.478,33	4.029.881,82	4.098.310,65
totale	18.163.382,16	17.277.192,66	17.130.462,63
FCDE cap. 1801	1.694.000,00	1.639.000,00	1.902.676,00
totale	16.469.382,16	15.638.192,66	15.227.786,63

Media 3 anni **15.778.453,82**

ALL.B



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA I^

SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI, ECONOMATO, GARE E CONTRATTI,
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE


Prospetto pensionamenti 2021

Cate goria	Retribuzione Tab. Annuale	Vacan. Contr.	Elemento perequ.	Ind. Comp.	Ind. Qual.	Totale	Oneri Riflessi	Irap	Spesa Annuale
B2	19.861,79	138,97	312,00	471,72	69,94	20.854,42	5.714,12	1.772,63	28.341,17
B3- B6	21.642,27	151,84	276,00	471,72	ASS. AD PERSONAM 59,93	22.601,76	6.192,89	1.921,15	30.715,80
C4	23.926,63	167,44	216,00	549,60	RIA 1.183,91	26.043,58	7.135,95	2.213,71	35.393,24
C6	25.505,09	178,49	-	549,60	RIA 1.696,24	27.929,42	7.652,67	2.374,01	37.956,10
D3	27.572,87	193,05	108,00	622,80	RIA 1.020,50	29.517,22	8.087,72	2.508,97	40.113,91
D4	28.750,41	201,24	72,00	622,80	RIA 1.020,50	30.666,95	8.402,75	2.606,70	41.676,40

Aci Castello, 27 ottobre 2021

D7	33.733,70	236,08	-	622,80	ASS. AD PERSONAM 193,70	TOTALE	192.399,63	52.717,55	16.354,01	256.471,19
----	-----------	--------	---	--------	-------------------------------	--------	------------	-----------	-----------	------------

Il Capo Servizio R.U.
Leonardi Gaetana





COMUNE DI ACICASTELLO

ALL. C

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

AREA I[^]

SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI, ECONOMATO, GARE E CONTRATTI,
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Prospetto Costo personale anno 2021

Categoria	Retribuzione Tab. Annuale	Vacan. Contr.	Elemento perequ.	Ind. Comp.	Totale	Oneri Riflessi	Irap	Spesa Annuale
D.1 h.24 (2)	31.975,06	223,86	304,08	830,40	33.333,40	9.133,36	2.833,34	45.300,10
-C.1 Istr. Amm.	22.039,42	154,31	276,00	549,60	23.019,33	6.307,30	1.956,65	31.283,28
					TOTALE			76.583,38

Acicastello, 27 ottobre 2021



Il Capo Servizio R.U.

Leonardi Gaetana

ALL-D




COMUNE DI ACI CASTELLO
Città Metropolitana di Catania

**RELAZIONE DI INTEGRAZIONE
ALLA RELAZIONE ALLEGATA ALLA
DELIBERA DI G.C. N. 29 del 12/04/2021**

**Piano Triennale del fabbisogno
di personale 2021-2023
e del Programma Annuale 2021**

COMUNE DI ACI CASTELLO
Comune di Aci Castello
Protocollo N.0041184/2021 del 08/11/2021



Premessa

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, sono stati ridefiniti i parametri per la definizione delle capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato dei Comuni.

Il suddetto decreto è finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.


1.L'attuale situazione normativa.

Appare utile effettuare prioritariamente un'analisi delle varie disposizioni oggi vigenti in materia, che possono riassumersi in:

- art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 contenente “ Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento di incentivazione del part-time” che dispone, al comma 1, “ al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale.”

- art. 89 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

- l'art. 91 del D.Lgs.n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita :



“ 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

- art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che stabilisce :” A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali.....accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa.....”

-art. 6 comma 1 del D.Leg.vo 165/2001 ai sensi del quale “ Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.”

- D.Lgs. n. 75/2017 con il quale sono state emanate le “ Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche”.

- l'art. 1 comma 557 della legge 296/2006, per come modificato da ultimo dai D.L. n. 14 e n. 50/2017, il quale dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013 e non possono per l'anno 2018 effettuare assunzioni a tempo indeterminato per una spesa superiore al 25% di quella per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente.
- ulteriori condizioni limitative in materia di assunzioni sono stabilite dall'art. 9, comma 1 quinquies del D.L. 113/2016 (convertito in legge, con modificazioni dalla legge 160/2016), in base al quale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; e inoltre l'art. 1 comma 723 della Legge 28/12/2015 n. 208 prevede, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale.
- DL. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 56, che ha previsto che le Regioni e gli Enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
- L. n. 26 del 28 marzo 2019, che ha modificato il comma 5 dell'art. 3 del d.L. n. 90 del 2014 e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non solo nel triennio precedente, in altri termini, a partire dall'anno 2019 gli enti locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del quinquennio precedente, non utilizzati in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime.
- L. n. 56/2019 (c.d. "legge concretezza"), art. 3 comma 8, secondo cui "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001."
- Il c.d. Decreto Crescita (D.L.n. 34/2019), all'art. 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei



Comuni ,prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile,basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

A seguito di intesa in Conferenza Stato-città in data 11 dicembre 2019 e tenuto conto di quanto deliberato dalla Conferenza medesima in data 30 gennaio 2020,è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020 recante misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni,disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020,in luogo della data del 1° Gennaio 2020 come previsto inizialmente, al fine di così regolare meglio il passaggio al nuovo regime.

All'art. 3 il decreto differenzia i Comuni per fascia demografica, includendo i Comuni con popolazione da 10.000 a 59.999 abitanti nella lettera f),come il Comune di Aci Castello che registra una popolazione di circa 18.000 abitanti.

In attuazione dell'art. 33,comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, il successivo art. 4 individua i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei Comuni rispetto alle entrate correnti, e si può rilevare che i Comuni rientranti nella fascia demografica f) hanno un valore soglia del 27%.

Il decreto continua al comma 2 dell'art. 4 :” A decorrere dal 20 aprile 2020,i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1,possano incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato,per assunzioni di personale a tempo indeterminato,in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione,sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti,non superiore al valore soglia individuato nella Tabella del comma 1 dell'art.4.

L'art. 5 del decreto enumera le percentuali massime di incremento della spesa del personale in servizio e la Tabella 2 dell'art. 5 prevede per un Comune come quello di Aci Castello un incremento nel 2020 pari al 9% della spesa del personale registrata nel 2018, 16,0% nel 2021, 19% nel 2022, 21% nel 2023 e 22% nel 2024.

A chiarire alcuni aspetti non particolarmente chiari del decreto è la circolare del 9/05/2020 a firma dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e delle Finanze e dell'Interno.

Preliminarmente essa precisa che il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni si applica a decorrere dal 20 aprile 2020 e che, con riferimento al solo anno 2020,possano essere fatte salve le procedure assunzionali, purchè siano state effettuate entro il 20 aprile 2020 le comunicazioni ex art. 34 bis della Legge n. 165/2001 e s.m.i.,sulla base dei piani triennali del fabbisogno.

La circolare attuativa individua all'art.1.2 le voci di spesa del personale che devono essere inserite nel calcolo della spesa da riportare alla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, così come di seguito descritte:

U1.01.00.00.000 Compenso complessivo in denaro o in natura comprensivo dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro.

U1.03.02.12.01 Acquisto servizi agenzie di lavoro interinale (Non si rileva la fattispecie nel 2019)

U1.03.02.12.002 Quota LSU in carico all'Ente

U1.03.02.12.003 Collaborazione coordinata e continuata (Non si rileva la fattispecie nel 2019)

U1.03.02.12.999 Altre forme di lavoro flessibile (Non si rileva la fattispecie nel 2019).

Si considera la spesa del personale relativa all'ultimo Rendiconto di Gestione approvato, che in questo Comune è quello relativo all'annualità 2019, giusta deliberazione consiliare n. 2 del 17/03/2021, che presenta il seguente prospetto della spesa del personale:

RENDICONTO 2019	
SPESE MACROAGGREGATO 101	4.451.198,47
SPESE MACROAGGREGATO 103	39.045,18
IRAP MACROAGGREGATO 102	324.929,91
COMPONENTI ESCLUSE	834.161,66
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA a-b	3.981.011,90
SOTTRAENDO IRAP (ART. 2 DEL DECRETO)	TOTALE € 3.656.081,99

Pertanto, la spesa del personale relativa al rendiconto di gestione 2019, calcolata secondo i criteri stabiliti dal nuovo decreto, e secondo le voci stabilite dalla circolare attuativa, deve essere rapportata alla media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, che il Responsabile del Servizio Finanziario ha quantizzato con nota prot.n. 13820 del 12/04/2021 in € 15.778.453,82 (All.A), le cui voci di calcolo sono descritte nel dettaglio nella successiva tabella :

	2017	2018	2019
TITOLO 1	11.601.763,69	10.700.744,00	10.643.582,90
TITOLO 2	2.386.140,14	2.546.536,84	2.388.569,08

TITOLO 3	4.175.478,33	4.029.881,82	4.098.310,65
TOTALE	18.163.382,16	17.277.192,66	17.130.462,63
FCDE cap. 1801	1.694.000,00	1.639.000,00	1.902.676,00
TOTALE	16.469.382,16	15.638.192,66	15.227.786,63

MEDIA 3 ANNI € 15.778.453,82

La percentuale scaturente dal rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti è del 23,17%, quindi al di sotto del valore soglia di massima spesa del personale, stabilito dal decreto all'art. 4 per i Comuni rientranti per popolazione nella fascia f).

Il successivo art. 5 del decreto dà la possibilità ai Comuni che si trovano al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4, di incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2019 in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2 dell'art. 5 del decreto, e quindi nel 2021 la percentuale di aumento della spesa deve essere contenuta nel 16% della spesa del personale registrata nel 2019, per complessivi € 584.973,11.

2. Programmazione assunzioni e piano triennale del fabbisogno 2021/2023

Preso atto che nella programmazione triennale del fabbisogno del personale 2021 sono state programmate nell'annualità 2021 assunzioni di diverse figure professionali, ad integrazione di quelle previste nella deliberazione di G.C.n. 29 del 12/04/2021, per complessivi € 76.583,38 così come descritto nell'allegata tabella :

ANNO	CAT. PROFILO - TIPOLOGIA	SERVIZIO	MODALITA' ACCESSO
2021	n. 2 Istruttore Direttivo Ingegnere/Architetto Cat.D a 24 ore settimanali	UTC	Utilizzo graduatoria esistente
	Istruttore Amministrativo Cat.C	Area I°	Utilizzo graduatoria vigente
2022	n. 8 Agenti di PM a T.D. e Pieno x mesi 4	Polizia Municipale	Selezione pubblica per personale a T.D.
	n. 1 Avvocato Comunale Cat. D	Avvocatura Comunale UTC	Selezione pubblica per personale a T.I.

2023	n. 8 Agenti di PM a T.D. e Pieno x mesi 4 n.1 Geometra Cat.C	Polizia Municipale UTC	Utilizzo Graduatoria Selezione pubblica per personale a T.I.

La spesa dell'annualità 2021 per sostenere le suindicate assunzioni è pari ad € 76.583,38 (All.C) che sommate alle assunzioni previste nella deliberazione G.C.n.29/2021 per € 292.720,43 per un totale di € 369.303,81 , sono sempre al di sotto dell'incremento pari al 16% della spesa del personale del rendiconto 2019 pari ad € 584.973,11.

3.Rispetto dei vincoli di legge in materia di fabbisogno e reclutamento

Annualmente viene approvato dalla Giunta Comunale il piano triennale del fabbisogno del personale,corredato di parere del Collegio dei Revisori dei Conti. L'ultima deliberazione sul fabbisogno approvata dall'attuale Amministrazione è la deliberazione di G.C. n. 51 del 16/05/2020, che è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione del D.Leg.vo 75/2017 e pubblicata sul sito del Ministero tramite l'applicativo SICO.

Con cadenza annuale l'Ente provvede alla ricognizione delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero ,ai sensi dell'art, 33 c. 1 D.Leg.vo n. 165/2001, che è stata effettuata per l'anno 2021 con deliberazione di G.C. n. 12 del 09/03/2021 ed è stata attestata per l'anno 2021 dai Responsabili di Area l'assenza di situazione di eccedenza funzionale e finanziaria ,giuste attestazioni agli atti dell'ufficio personale.

Il Ragioniere Generale, ad integrazione delle attestazioni già trasmesse con la precedente nota prot.n. 0049200 del 15/12/2020, con nota prot.n. 0013812 del 12/04/2021 ha trasmesso il prospetto degli equilibri di bilancio allegato al rendiconto di gestione 2019, cosi' come approvato dal C.C. con deliberazione n. 2 del 17/03/2021.

In relazione alla quarta attestazione richiesta con la precedente nota prot.n. 45025/2020 relativa alla trasmissione alla BDAP dei dati relativi al bilancio di previsione 2020, al rendiconto 2019 e al consolidato 2019, il Ragioniere Generale ha certificato l'avvenuta trasmissione dei dati inerenti tutti i documenti contabili.

Relativamente all'attestazione sui tempi dei pagamenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 trasmette l'attestazione con i dati estratti dalla PCC. con nota prot.n. 0049200 del 15/12/2020.

Con deliberazione di C.C. n. 6 del 08/04/2021 è stato approvato il Bilancio Consolidato relativo all'annualità 2019 ed inviato da parte del Servizio Finanziario alla BDAP.

Un altro adempimento indispensabile per effettuare le assunzioni in un Ente è l'approvazione da parte della G.C. del piano triennale delle azioni positive, approvato con deliberazione di G.C. n.28 del 12/04/2021 per il triennio 2021/2023, finalizzato ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne di cui all'art. 48 del D.Lgs.n. 198/2006.

L'art. 169 comma 3-bis del Tuel prevede l'approvazione del PEG, successiva all'approvazione del bilancio di previsione, e tale adempimento è stato effettuato per l'anno 2020 con deliberazione di G.C. n. 85 del 29/09/2020.

Ai fini delle cosiddette assunzioni obbligatorie l'Ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999, così come da certificazione inviata annualmente al Co.Sicilia (Click Lavoro).

Il bilancio di previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 16/09/2020, il rendiconto di gestione dell'anno 2019 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 17/03/2021.

4.Dotazione Organica


La rideterminazione della dotazione organica è stata effettuata da ultimo con deliberazione di G.C.n. 11 del 14/03/2017, per come previsto dall'art. 6 del D.Lgs.n. 165/2001.

L'analisi della situazione del personale dipendente in servizio alla data del 30/09/2020 è la seguente:

Categoria	Totale Dipendenti	Di cui Donne	Di cui Uomini
D	24	12	12
C	32	12	20
B	67	41	26
A	7	1	6

Il totale del personale dipendente al Comune di Aci Castello è di n. 130+1 (Segretario Generale)+ 1 dipendente ex Resais.


Schema monitoraggio disaggregato per genere della composizione del personale:



Categoria D	Donne	Uomini	totale
Dipendenti tempo pieno	11	12	23
Dipendenti tempo parziale	1		1
Categoria C	Donne	Uomini	totale
Dipendenti tempo pieno	11	19	30
Dipendenti tempo parziale	1	1	2
Categoria B	Donne	Uomini	totale
Dipendenti tempo pieno	20	19	39
Dipendenti tempo parziale	21	7	28
Categoria A	Donne	Uomini	totale
Dipendenti tempo pieno	1	5	6
Dipendenti tempo parziale		1	1

Previsioni della spesa del personale nel triennio 2020/2022 rispetto alla media del triennio:

	Media 2011/2013	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	5684019,34	4795700	4759200	4721433
Spese macroaggregato 103	0	0	0	0
Irap macroaggregato 102	414478	481890	481390	480390
Altre spese :reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese :.....				
Altre spese :				
Altre spese :				
Totale spese di personale (A)	6098497,94	5277590	5240590	5201823
Componenti escluse (B)	996996,36	875500	881600	881600
Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	5101501,58	4402090	4358990	4320223



5. Pensionamenti degli ultimi anni

Molteplici sono stati i pensionamenti degli ultimi anni, che hanno determinato una progressiva diminuzione del personale dell'Ente. Inoltre nell'anno 2016 l'Amministrazione Comunale ha applicato la legge sul pre-pensionamento n. 95/2012, collocando in quiescenza n. 5 unità di personale, che avevano i requisiti previsti dalla suddetta legge.

Il trend delle figure professionali cessate è quello sotto-descritto:

Anno 2014 n. 1 D, 1 C, 2 B.

Anno 2015 n. 1 D, 3 C, 1 B, 4 A

Anno 2016 n. 6 D, 1 C, 2 B

Anno 2017 n. 1 D, 2 C, 1 B

Anno 2018 n. 3 B, 2 A

Anno 2019 n. 1 D, 2 C, 1 A

6. Pensionamenti anni 2020, 2021, 2022

Anno 2020:

Nel 2020 sono andati in pensione n. 1 dipendente di Cat. A6, n. 2 dipendenti di Cat. B7 e n. 1 Dipendente di Cat. C3, 1 dipendente di Cat. C5 con un risparmio di spesa di personale di € 165.992,94, che verrà a costituire la capacità assunzionale dell'anno 2020.

Anno 2021: Nel 2021 andranno in pensione n. 2 dipendenti di Cat. B6, n. 3 dipendenti di Cat. C4 e n. 2 dipendenti di Cat. D6 con un risparmio di spesa di personale di € 253.654,99. Inoltre si sono concretizzati nel secondo semestre 2021 collocamenti in quiescenza con quota 100 e dimissioni di una dipendente, con un ulteriore risparmio di spesa di € 256.471,19, come da All.B) (n. 1 dipendente di Cat. B2, n. 1 dipendente di Cat. B3-B6, n. Dipendente di Cat. C4, n. 1 dipendente di Cat. C6, n. 1 dipendente di Cat. D3, n. 1 dipendente di Cat. D4, n. 1 dipendente di Cat. D7).

Anno 2022 : Per l'anno 2022 andrà in pensione solo un dipendente di Cat. B4 con un risparmio annuale di spesa di € 14.899,07.

7. Assunzioni flessibili

Ai sensi del D.L.n. 90/2014 e dell'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 gli enti possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite di spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, che in questo Ente è pari ad € 1.284.044,05, di cui € 498.191,25 a carico del bilancio comunale.

Sulla base delle previsioni di cui all'art. 36 del D.Lgs.n. 165/2001 e della L. 125/2015 le assunzioni flessibili devono essere limitate solamente alla necessità di fare fronte ad esigenze di carattere straordinario e limitato nel tempo, come è quella relativa alla sicurezza ed incolumità pubblica da garantire nella gestione della viabilità nel territorio comunale nel periodo estivo.

La recente normativa disciplina le assunzioni flessibili con l'art. 9 del D.Lgs.n. 75/2017 e dall'art.50 comma 4 del CCNL 21/5/2018 e per il personale che svolge funzioni di polizia locale dall'art. 21 comma 3 lett. B della legge n. 42/2009.

Nel 2021 sono stati assunti n. 8 agenti di P.M. a tempo pieno e determinato, per mesi 5, per una spesa approssimativa di € 106.991,68 che di gran lunga rispetta il limite di spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 da questo Comune (€ 498.191,25).

8.Stabilizzazione personale precario

L'Ente ha una sola unità di personale precario di Cat. C, attualmente assegnato all'Area Tecnica, con contratto part-time a 18 ore settimanali.

Il D.Lgs. 75/2017 prevede una nuova e piu' ampia possibilità di stabilizzazione dei precari, la cui scadenza viene posticipata al 31/12/2021 dall'art. 1 comma 1 del D.Leg.vo 162/2019.

L'Amministrazione Comunale ha ultimato la procedura di stabilizzazione entro il 31 dicembre 2020 dell' unica unità di personale precario in dotazione all'Ente, secondo le modalità previste dall'art. 20 del D.Leg.vo 75/2017.

Tale stabilizzazione non incide finanziariamente sulla spesa del personale del Comune,in quanto il dipendente manterrà il contratto di lavoro part-time a 18 ore settimanali,richiesto dallo stesso.

9.Progressioni verticali

Le progressioni verticali sono disciplinate dall'art. 22 comma 15 del D.Lgs.n. 75/2017 che dispone :” Per il triennio 2018/2020.le pubbliche amministrazioni ,al fine di valorizzare le professionalità interne possono attivare,nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali,procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo,fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non puo' superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni per la relativa area o categoria....”.

In sede di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019) è stato inserito,all'art.1 comma 1 ter,la proroga della norma riguardante le progressioni di carriera ovvero la possibilità per le amministrazioni di destinare fino al 30% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per

categoria giuridica che potrà essere utilizzata fino al 31 dicembre 2022. L'ulteriore modifica riguarda l'elevazione della percentuale dal 20% al 30%. Pertanto essendo previste n. 6 assunzioni di personale di Cat.C (di cui un'unità per progressione verticale) nel triennio 2021/2023, viene prevista nel triennio di riferimento una sola progressione verticale per il personale interno.

10. Modalità di assunzione

L'Ente , dopo aver dato atto che al momento attuale non vi sono graduatorie valide nell'Ente né per i posti che intende coprire tramite concorso pubblico né per profili analoghi e di non avere vincitori di concorso non assunti inerenti le assunzioni programmate , effettuerà le selezioni di personale tramite concorso pubblico per titoli ed esami, dopo aver esperito il tentativo di cui alla comunicazione art. 34 bis del D.Leg.vo 165/2001, mentre rinuncia all'esperimento delle procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs.n. 165/2001.

11. Capacità assunzionale

Ai sensi dell'art. 5 c.2 del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica i resti assunzionali relativi ai cinque anni precedenti il 2020, possono essere utilizzati nel quinquennio 2020-2024 e nel Comune di Aci Castello tale somma ammonta ad € 82.863,43 .

Come specificato sopra, il calcolo della capacità assunzionale per l'anno 2021 ed a partire dall'anno 2020 è disciplinata dall'art. 2 lett. b) del decreto succitato, che prevede il calcolo della media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto del fondo di crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Tale percentuale ai sensi dell'art. 4 Tabella 1 per un Comune delle dimensioni demografiche di Aci Castello non deve superare la percentuale del 27%.


Il calcolo per l'anno 2021 della percentuale di cui all'art. 4 del decreto è del 23,17% :

spesa personale anno 2019 al netto IRAP ed inserendo le voci richiamate nel decreto € 3.656.081,99


media degli accertamenti di competenza € 15.778.453,82.

Essendo la percentuale suindicata al di sotto del 27%, la capacità assunzionale puo' subire nel 2021 un incremento del 16%, che corrisponde ad una somma di € 584.973,11.

Il Responsabile Area I°
Dott.ssa Laura Gulizia



ALL F



COMUNE DI ACICASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Area 3° - Servizi Finanziari e Tributi

Al sig. Responsabile Area 1°

e p.c.: Al sig. Sindaco
Al sig. Segretario Generale

COMUNE DI ACI CASTELLO
Comune di Aci Castello
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0013812/2021 del 12/04/2021
Firmatario: CLAUDIO GALLI

Oggetto: Riscontro richiesta prot 11127 - Attestazioni per predisposizione della proposta di delibera relativa al fabbisogno del personale 2021/2023.

Con riferimento a quanto in oggetto e ad integrazione delle attestazioni già trasmesse con la precedente nota prot. 49200/2020 che riscontrava parzialmente la richiesta di Codesta Area prot. n. 45025/2020, qui di seguito si comunica quanto segue:

- in relazione alla prima e alla quinta attestazioni richieste con la precedente nota prot 45025/2020, inerenti le norme relative agli adempimenti sul c.d. "pareggio di bilancio" di cui alla legge 145/2018, si trasmette in allegato alla presente il prospetto degli equilibri di bilancio allegato al rendiconto di gestione 2019, così come approvato dal C.C. con atto n. 2 del 17/3/2021.

Da esso si desume il conseguimento dell'equilibrio di bilancio come si evince dal saldo positivo (Riga W2). Si precisa a tal proposito che, ai fini dell'art. 1 comma 820 e 821 L.145/2018, come dichiarato da Arconet in riscontro ad uno specifico quesito, va considerato il dato contenuto nella riga W2 e non della riga W3 del nuovo prospetto degli equilibri di bilancio; si allega all'uopo una sintesi estratta dal web sulla suddetta dichiarazione Arconet.

- in relazione alla quarta attestazione richiesta con la precedente nota prot 45025/2020 relativa trasmissione alla BDAP dei dati relativi al bilancio di previsione 2020, al rendiconto 2019 e al consolidato 2019, si certifica la avvenuta trasmissione dei dati inerenti tutti i documenti contabili suddetti.

Il Responsabile del servizio finanziario
dott. Claudio Galli

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(*)	185.456,46
AA) Recupero di avanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	355.489,32
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(*)	17.130.482,83 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.09 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(*)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	13.911.619,89
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	211.484,84
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04. Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quota di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti	(-)	410.000,00 0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		2.430.335,08
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(*)	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(*)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	136.307,08
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(*)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		2.294.028,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.902.976,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	236.672,03
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		154.379,97
- Variazione accantonamenti di parte corrente attuata in sede di rendiconto(*)/(-)	(-)	2.890.843,15
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-2.736.462,18

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	2.572.222,37
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	4.921.536,87
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	135.307,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.810.018,84
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.443.052,89
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)		576.994,57
Z1) Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	49.002,57
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		533.992,00
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		533.992,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERT. E IMPEGNI IMPUTATI AL 2019)
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		2.871.022,57
Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.902.976,00
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	279.674,60
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		688.371,97
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	(-)	2.890.842,15
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-2.202.470,18

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		2.294.026,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	1.902.976,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	2.890.842,15
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	238.672,03
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		-2.736.462,18

Estratto dal web da pagina "Lentepubblica.it"

Pareggio di Bilancio Enti Locali e saldo rendiconto: le indicazioni Arconet

Ecco la risposta della Commissione Arconet in merito ad alcuni dubbi che sono stati sollevati da alcuni Comuni su Pareggio di Bilancio e saldo del rendiconto.

Pareggio di Bilancio Enti Locali e saldo rendiconto. Gli Enti Locali hanno espresso alcuni dubbi, che la **Commissione Arconet** in un recente documento ha tentato di dissipare.

Al centro del dibattito un quesito presentato da diversi Comuni, riguardante il rispetto degli equilibri ai sensi dell'art. 1 comma 820 e 821 L.145/2018.

Nello specifico, il dettame normativo indica che gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un "risultato di competenza dell'esercizio non negativo". Questo alla luce del decreto del ministero dell'economia e finanze del 1.08.2019, che ha modificato il prospetto degli equilibri allegato 10 del D.Lgs 118/2011.

Pareggio di Bilancio Enti Locali e saldo rendiconto

In particolare il quesito che i Comuni hanno inoltrato ad Arconet verte su quale dei seguenti saldi considerati nel rendiconto della gestione deve essere considerato ai fini dell'art. 1 comma 820 e 821 L.145/2018:

- W1 RISULTATO DI COMPETENZA
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO.

La risposta che la Commissione condivide è la seguente:

"In merito al quesito posto, con riferimento alle modifiche apportate dal DM del Ministero dell'economia e finanze del 1 agosto 2019 al prospetto degli equilibri di cui all'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si rappresenta che, il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio.

Mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione


Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2). Che rappresenta l'effettiva

capacità dell'ente di garantire, nche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto".

A questo link il testo completo del Resoconto della Riunione Arconet, dove si trova la risposta al quesito sopra citata.

ALL-F



COMUNE DI ACICASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Area 3° - Servizi Finanziari e Tributi

Al sig. Responsabile Area 1°

e p.c.: Al sig. Sindaco
Al sig. Segretario Generale

Oggetto: Riscontro richiesta prot 45025 del 17/11/2020- attestazioni per predisposizione della proposta di delibera relativa al fabbisogno del personale 2021/2023.

In riscontro alla richiesta in oggetto emarginata si rappresenta quanto segue:

- con riferimento alla prima, alla seconda e alla quinta attestazione richieste, tutte inerenti le norme relative agli adempimenti sul c.d. "pareggio di bilancio" di cui alla legge 145/2018, si premette che dall'anno 2019, gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica solo attraverso il conseguimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo secondo quanto previsto dall'art. 1 commi 819,820, 821 e 824 della citata legge 145/2018. Pertanto per poter riscontrare la prima e la quinta richiesta di attestazione si precisa che occorre predisporre il prospetto dimostrativo del conseguimento del pareggio di bilancio allegato al rendiconto di gestione 2019 il cui iter è ancora in corso di approvazione. Non appena sarà approvato il rendiconto di gestione 2019 sarà cura di questa area 3° trasmettere il suddetto prospetto dal quale si potrà evincere anche il saldo di competenza. Ai fini della (seconda) attestazione richiesta si precisa che sono cessati dall'anno 2019 gli obblighi di monitoraggio e certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 comma 823 della legge 232/2016, pertanto con la presente non si trasmette la certificazione richiesta.

- con riferimento alla terza richiesta di attestazione, comunicazione di assenza di posizione debitorie estratta dalla Piattaforma per la certificazione dei Crediti (P.C.C.), si precisa quanto segue: per i comuni che hanno adottato il "SIOPE+ "l'obbligo di effettuare tale certificazione sulla PCC non sussiste più come previsto dall'art. 1 comma 867 della legge di bilancio per il 2019 che stabilisce che per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti attraverso gli OPI, l'obbligo permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale lo standard viene adottato (nel nostro caso luglio 2018). Il venir meno di tale obbligo è stato altresì stabilito dai decreti MEF 14 giugno 2017 e 25 settembre 2017: "Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto legge n. 35 del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15 di ciascun mese, di comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori. L'invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste equivalenti di pagamento attraverso SIOPE +, assolve all'obbligo previsto dall'articolo 7-bis, comma 5, del medesimo decreto." Pertanto, l'adozione del Siope+ fa venir meno, a partire

COMUNE DI ACI CASTELLO
Comune di Acicastello
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0049200/2020 del 15/12/2020
Firmatario: CLAUDIO GALLI

dall'esercizio successivo a quello di assunzione del sistema, l'adempimento.
Per le suesposte motivazioni, con la presente non si trasmette la certificazione richiesta.

- con riferimento alla quarta richiesta di attestazione, ovvero la certificazione di avvenuta trasmissione alla BDAP dei dati relativi al bilancio di previsione 2020, al rendiconto 2019 e la consolidato 2019, non essendo stato ancora approvato il rendiconto 2019 e, conseguentemente, il consolidato 2019, non è ancora possibile rendere la certificazione richiesta. Questa area 3° provvederà alla trasmissione delle suddette certificazioni non appena saranno approvati gli atti da parte del C.C. e trasmessi i relativi dati alla BDAP.

- con riferimento alla sesta richiesta di attestazione, si trasmette in allegato la attestazione sui tempi dei pagamenti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 con i dati estratti dalla PCC così come nella sezione Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del servizio finanziario
dott. Claudio Galli

Indicatore tempestività annuale pagamenti
Anno 2019
Indice annuale

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 settembre 2014 ha definito anche le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale e dal 2015, dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.

Modalità di calcolo

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Vengono prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, anche quelle eventualmente pagate prima della scadenza. In tal caso, la differenza avrà valore negativo nel calcolo incidendo sulla media ponderata.

Definizioni

“**transazione commerciale**”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione dei servizi contro il pagamento di un prezzo;

“**giorni effettivi**”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;

“**data di pagamento**”, la data di transazione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;


“**data scadenza**”, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (che ha recepito la direttiva europea 7/2011 sui tempi di pagamento) ossia trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazioni di servizi, o dalla data dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore ai sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche);

“**importo dovuto**”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

Periodi di inesigibilità

sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

Per l'Anno 2019 l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato pari a giorni	30,51
--	-------



Comune di Aci Castello

Città Metropolitana di Catania

Collegio dei Revisori dei Conti

COMUNE DI ACI CASTELLO
Comune di Aci Castello
Protocollo N.0044222/2021 del 26/11/2021

Comune di Aci Castello
PROT. 0044222 (I)
DEL 26/11/2021



Al Presidente de l Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco
Al Signor Segretario Generale
Al responsabile dell'Area 1
Al responsabile dell'Area 3

del Comune di ACI CASTELLO

Loro Sedi

Lett. n. 13/2021/ REV

Oggetto: Verbale n. 76 pareri proposta C.C. 44 del 03/11/2021 ed integrazione fabbisogno del personale anno 2021/2023

Con la presente, si trasmette quanto in oggetto,

Distinti saluti

Aci Castello 26.11.2021

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr Vincenzo Spampinato.....

Dr Salvatore Granatelli.....

Comune di Aci Castello
Città Metropolitana di Catania
Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 76

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 10,00 presso gli uffici Comunali, giusta convocazione a mezzo PEC, sono presenti il dr Salvatore Granatelli (Presidente), il dr Vincenzo Spampinato (Componente), risulta assente giustificato per impegni professionali precedentemente programmati, il dr Giovanni Trovato (Componente), eletti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23.08.2019, iscritti al Registro dei Revisori Legali ed ai rispettivi Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Esaminano la

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 44 DEL 03/11/2021

Avente per oggetto:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE POSTE AL PIANO PRIMO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G. FALCONE IN CANNIZZARO, INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RATIFICA VARIAZIONE DI BILANCIO EX ART. 15 COMMA 4 BIS D.L. N. 77/2021

VISTO l'art 163 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 ove si stabilisce che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

VISTO l'art. 3 del D.L. 56/2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" con cui viene prorogato al 31 maggio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021;

VISTO il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-9 (...)" che prevede all'articolo 52, comma 2 la proroga al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esclusivamente "per gli enti locali che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

CONSIDERATO che il Comune di Aci Castello rientra tra gli enti locali che hanno ottenuto anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e, pertanto, poteva applicarsi l'ulteriore termine di differimento del 31 luglio;

CONSIDERATO che il Comune di Aci Castello non ha ancora approvato bilancio di previsione 2021/2023 e che risulta approvato solo il bilancio di previsione 2020/2022 con atto consiliare n. 33 del 16/9/2020;

CONSIDERATO altresì che, scaduto il predetto termine del 31 luglio, la gestione finanziaria si svolge secondo i principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria;

VISTO l'art.15 comma bis del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 che stabilisce che gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 175 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che al comma 4 così recita: "(...)le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine";

RICHIAMATA la deliberazione n. 113 del 19/10/2021 con la quale la Giunta Comunale ha approvato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000, la variazione degli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 in gestione provvisoria, in termini di competenza e di cassa per la somma di €. 200.000 per investimenti destinati alla messa in sicurezza ed impermeabilizzazione della copertura dell'edificio scolastico G. Falcone;

DATO atto del permanere degli equilibri di bilancio in base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che sulla presente proposta deliberativa il Dr. Claudio Galli ha reso i pareri obbligatori prescritti dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000, così come infra riportati e trascritti.

ESAMINATA

La proposta, con la quale si chiede la ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19/10/2021, inerente la variazione degli stanziamenti del redigendo bilancio di previsione 2021/2023 in gestione provvisoria, in termini di competenza e di cassa per la somma di €. 200.000, il Collegio

ESPRIME

il proprio parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera.

A seguire il Collegio esamina la

Proposta di Giunta Comunale n. 155 del 08/11/2021

Avente ad oggetto:

INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2021/2023 E PIANO DELLE ASSUNZIONI 2021

Premesso che:

- in data 16/11/2021 è stata trasmessa al Collegio dei revisori di codesto Comune la proposta di deliberazione di cui in oggetto, unitamente al fascicolo di che trattasi;
- in data 18/11/2021 è stato trasmesso all'allegato F capacità assunzionale;

Considerato che la Legge 448/2001 all'articolo 19, comma 8, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate".

Evidenziato che:

- l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'art. 91, comma 1, del TUEL, ai cui sensi gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale, al fine di assicurare migliore funzionalità dei servizi ed ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- l'art. 91, comma 2 del TUEL, ai sensi del quale gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzione adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'art. 89, comma 5 TUEL il quale stabilisce che gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 6 del T.U. sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo 165 del 2001 sancisce: nelle amministrazioni pubbliche la consistenza e la variazione delle dotazioni sono determinate, previa verifica degli effettivi fabbisogni, in funzione delle finalità indicate nell'art. 1.

Considerato che:

- l'art. 1 comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria anno 2007) e successive modificazioni e integrazioni, indica i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno ora soggetti al "pareggio di bilancio" così come previsto dalla legge del 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
- l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 facendo quindi venire meno l'obbligo della riduzione progressiva del rapporto spese di personale/spese correnti;

Visto il recente D.L. n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019 n. 26, che ha previsto che le Regioni e gli Enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle proprie capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

Vista la L. 28 marzo 2019 n. 26, che ha modificato il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90 del 2014 e ai fini del computo dei resti assunzionali non utilizzati, ha permesso di effettuare il calcolo sui cinque anni precedenti e non solo nel triennio precedente. In altri termini, a partire dall'anno 2019 gli Enti Locali potranno utilizzare le capacità assunzionali del 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014, non spese in questi anni, e riferite alle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente alle medesime;

Rilevato che:

- Per il Comune di Aci Castello l'incidenza percentuale della spesa di personale sulla media delle entrate correnti degli ultimi tre anni è del 23,17%;
- il Comune di Aci Castello non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.lgs. 165/2001.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 12/04/2021 con il quale è stato approvato il piano di fabbisogno del personale 2001/2023;

Ricordando che il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del Bilancio di previsione, del Rendiconto, del consolidato e del termine di 30 giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, preclude la possibilità di poter procedere ad assunzioni;

Considerato che nell'anno 2019 l'Ente ha rispettato il vincolo previsto col comma 5 articolo 3 della L. 114/2014 contenendo la spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

Visti i prospetti allegati

Visto a la legge regionale n. 44/91.

Vista la Legge n. 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91.

Vista la Legge n. 127/97 e n. 191/98, nelle parti recepite con L.R. n. 23/98.

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

Visto il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Rilevato e considerato, per quanto di competenza, il Collegio, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della legge 448/2001, esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta comunale di Integrazione programmazione del piano triennale del fabbisogno del personale anni 2021/2023 e piano delle assunzioni 2021.

Il collegio invita ulteriormente l'amministrazione, a predisporre il bilancio di previsione 2021-2023, e di adoperarsi alla redazione del consuntivo 2020 al fine di evitare le sanzioni previste dall'art. 227 comma 2bis ed art. 141 comma 2, del TUEL.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,05

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dr Salvatore Granatelli.....

Dr Vincenzo Spampinato.....